



FEDERAGENTI

Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi  
e Mediatori Marittimi

**Delibera ART n. 69/2025 – Consultazione sul documento di “Revisione delle prime misure di regolazione in ambito portuale adottate con la delibera n. 57/2018”**

Federagenti desidera partecipare alla Consultazione indetta dall'ART sulle misure di regolazione contenute nella Delibera n. 69/2025 avente ad oggetto “Procedimento avviato con delibera n. 170/2022. Revisione delle prime misure di regolazione in ambito portuale adottate con la delibera n. 57/2018”

A tale riguardo, la scrivente associazione desidera evidenziare che, con la delibera in oggetto, l'ART, nel rivedere e approfondire le misure introdotte nel 2018, si sovrappone alle competenze attribuite dalla legge al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle Autorità di Sistema Portuale.

Inoltre, si sottolinea che alcune misure sono già contenute nel Regolamento concessioni (D.M. n. 419/2022) e nelle relative Linee guida del MIT (D.M. n. 110/2023) e che ciò pone un problema di compatibilità tra lo schema di regolazione adottato dall'ART e la regolamentazione del MIT già vigente in materia. Il risultato è che, in tal modo, si rischia di creare una sovrapposizione delle attività regolatorie.

Tutto ciò risulta in particolare, e in via esemplificativa, dalle seguenti misure:

<b>misura 1.2</b>	la previsione della notifica all'ART, da parte delle AdSP, degli atti concessori o accordi sostitutivi, anche in caso di aggiornamenti o revisione degli stessi invade le competenze procedurali dell'AdSP
<b>misura 2</b>	manca qualsiasi riferimento al Regolamento (UE) n. 352/2017 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti.
<b>misura 3.7.</b>	nell'introdurre l'obbligo per le AdSP di notificare all'ART ogni istanza di revisione o aggiornamento del PEF e del programma degli investimenti dei concessionari ART sembra invadere il potere di vigilanza della Direzione Generale Porti del MIT.
<b>misura 3.14</b>	sui contenuti degli atti di concessione è una nuova misura di regolazione le cui caratteristiche, tuttavia, sono di fatto già presenti agli articoli 6, 7 e 13 delle Linee guida. Rimane tuttavia la problematica di fondo, anche su questa misura, per cui la presenza di prescrizioni eccessivamente precise e/o rigide rischiano di incidere in negativo sulla competitività delle AdSP La legge è già abbastanza precisa per consentire di raggiungere gli obiettivi che il legislatore pone a carico delle AdSP
<b>misura 3.19</b>	le prescrizioni ivi contenute sono in parte già contenute sia nella normativa europea sia nella disciplina regolatoria nazionale di secondo livello.



FEDERAGENTI

Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi  
e Mediatori Marittimi

<b>misura 3.20</b>	l'obbligo di notificare ad ART le istanze di estensione della concessione che, a sua volta, deve esprimere un parere vincolante entro il termine di 30 giorni ancora una volta invade le competenze delle AdSP in questo caso, addirittura, prevedendo un parere vincolante non previsto dalla legge.
<b>misura 5.5</b>	prevede che in caso di inefficiente grado di gestione / distribuzione dell'offerta, l'ART possa proporre la sospensione, la decadenza o la revoca della concessione. In tal modo verrebbe meno il potere discrezionale delle AdSP e della Direzione Generale Porti vigilante sull'operato di dette Autorità e nuovamente invasa la competenza di dette autorità.
<b>misura 7.5</b>	l'obbligo per i concessionari nei porti in cui non vi sono sufficienti / adeguate banchine pubbliche di garantire l'accesso ad altre imprese portuali autorizzate ai sensi dell'articolo 16 Legge n. 84/94 appare totalmente illegittimo e contrastante con la normativa portuale vigente. Pretendere che un terminalista garantisca l'accesso ad altre imprese nello spazio di cui è concessionario costituisce una previsione aberrante sotto il profilo giuridico e concorrenziale.